



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Emanato con D.R. n. 422 del 22 luglio 2013



Regolamento per il funzionamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali

INDICE

Art. 1 - Sede della Scuola	2
Art. 2 - Compiti della Scuola	2
Art. 3 - Gestione finanziaria della Scuola.....	2
Art. 4 - Organi della Scuola.....	2
Art. 5 - Il Direttore.....	2
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo	3
Art. 7 - Esame di ammissione e iscrizione alla Scuola	3
Art. 8 - Attività didattica	3
Art. 9 - Servizio di Tutorato	4
Art. 10 - Frequenza	4
Art. 11 - Verifiche intermedie ed esame finale.....	4

Art. 1 - Sede della Scuola

1. La Scuola di specializzazione per le professioni legali, istituita a partire dall'anno accademico 2001/2002 in forza della apposita Convenzione stipulata fra le Università di Trento e di Verona, ha sede permanente presso entrambe le Università quanto ad uffici e strutture didattiche; la sede amministrativa è invece istituita presso il Dipartimento dell'Università cui afferisce il Direttore ai sensi dell'art. 5.

Art. 2 - Compiti della Scuola

1. La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Art. 3 - Gestione finanziaria della Scuola

1. La Scuola opera come Centro di costo autonomo, dispone di un proprio budget costituito dagli apporti in misura eguale di ciascuna Università parte della Convenzione e da quelli di soggetti esterni.

Art. 4 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo di prima fascia e rimane in carica due anni. E' nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa, con tempestiva comunicazione al Rettore dell'altra Università.
2. Il Direttore rappresenta la Scuola e:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza, nel necessario rispetto dei compiti del Consiglio Direttivo e dell'autonomia didattica dei docenti. Esercita le funzioni disciplinari attribuite dagli ordinamenti didattici ai Direttori di Dipartimento.
3. Il Direttore è un professore dell'una Università e, a mandati alterni, un professore dell'altra Università.
4. Con cadenza inversa, dal Direttore è nominato tra i professori universitari di ruolo componenti del Consiglio Direttivo un Vice-direttore, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni e dal quale può comunque farsi coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Per l'esercizio delle funzioni di Direttore e di Vice-direttore, nei limiti del bilancio, il Consiglio Direttivo può stabilire specifici compensi.



Regolamento per il funzionamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Scuola è formato da dodici componenti e rimane in carica quattro anni.
2. Sei dei componenti sono professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche e sono designati in pari numero dai competenti Consigli di Dipartimento delle Università degli Studi di Trento e di Verona e nominati dai rispettivi Rettori.
3. Gli altri sei componenti, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai, sono designati in pari numero dai predetti Consigli nell'ambito delle rose di nominativi predisposte, rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato, e nominati dai Rettori delle due Università.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Sono considerati presenti anche i componenti collegati in audio/video conferenza purché il Direttore e il Segretario siano fisicamente presenti nel luogo della riunione e a condizione che sia garantita la stessa partecipazione attiva che sarebbe consentita nella riunione personale nello stesso luogo.
5. Nel caso in cui durante un mandato vengano meno uno o più componenti, gli organi che li hanno designati provvederanno a nuova designazione per il rimanente periodo.
6. Il Consiglio Direttivo:
 - a) cura la gestione organizzativa della Scuola e lo svolgimento della prova di ammissione;
 - b) definisce la programmazione delle attività didattiche;
 - c) esercita le attribuzioni previste dagli ordinamenti didattici per i Dipartimenti, in quanto compatibili, ivi comprese le funzioni disciplinari a questi attribuite;
 - d) elegge il Direttore della Scuola;
 - e) propone il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, attribuiti con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa, sentiti i competenti Consigli di Dipartimento;
 - f) propone ed approva Convenzioni con Uffici Giudiziari, organi rappresentativi della Avvocatura e del Notariato, nonché eventuali altri enti, ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento di stage e tirocini degli specializzandi e di altre attività analogamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola, nel rispetto delle competenze degli organi centrali dell'Ateneo.

Art. 7 - Esame di ammissione e iscrizione alla Scuola

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, D.M. 21.12.1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Si applicano a tal fine gli artt. 4 e 9, D.M. 21.12.1999, n. 537.
2. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è costituita con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa della Scuola, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola.
3. L'iscrizione è subordinata al pagamento della relativa tassa nella misura che sarà fissata annualmente dai Consigli di Amministrazione delle Università degli Studi di Trento e di Verona, di comune intesa, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola.
4. Per le sanzioni ed il procedimento disciplinare si applica la normativa vigente nell'Università sede amministrativa, essendo attribuite al Direttore della Scuola le competenze previste per il Direttore di Dipartimento, mentre al Consiglio direttivo della Scuola spettano le competenze previste per il Consiglio di Dipartimento.

Art. 8 - Attività didattica

1. Gli incarichi e i moduli di insegnamento sono conferiti, per affidamento o per supplenza, a professori universitari di ruolo, a ricercatori universitari nonché, per contratto, a magistrati, notai, avvocati, dottori commercialisti di provate capacità ed esperienza. Gli incarichi sono conferiti e i contratti sono stipulati annualmente e hanno durata pari al modulo al quale si riferiscono, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, salvo che non superino 8 ore complessive d'insegnamento, ovvero che si tratti di personale docente delle Università consorziate, nei cui confronti si può procedere con affidamento diretto aggiuntivo al loro impegno di servizio. Per ogni insegnamento od area disciplinare il Consiglio Direttivo della Scuola individua uno o più responsabili con compiti di coordinamento e supporto organizzativo e didattico, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, salvo che si tratti di personale docente delle Università consorziate, nei cui confronti può procedere con affidamento diretto aggiuntivo al loro impegno di servizio. Per l'esercizio di tale funzione, nei limiti del bilancio, il Consiglio può stabilire specifici compensi in relazione alla complessità dell'incarico medesimo.
2. Ove il numero degli iscritti lo renda opportuno il Consiglio Direttivo della Scuola può procedere alla ripartizione in classi con la nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. La nomina di più



Regolamento per il funzionamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali

docenti è obbligatoria ove il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In questi casi, uno dei docenti, svolge le funzioni di coordinatore delle classi di studenti relative alla medesima disciplina, su designazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Servizio di tutorato

1. Il servizio di tutorato è affidato, a magistrati, avvocati, notai, dottori commercialisti nonché a docenti universitari, ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, salvo che si tratti di personale docente delle Università consorziate, nei cui confronti si può procedere con affidamento diretto aggiuntivo al loro impegno di servizio.
2. Gli incaricati del servizio di tutorato svolgono esercitazioni e compiti integrativi delle attività didattiche, nonché di assistenza e di orientamento degli iscritti alla Scuola in modo da renderli più attivamente partecipi al processo formativo.

Art. 10 - Frequenza

1. I corsi avranno luogo presso le Università di Trento e di Verona.
2. La frequenza ai corsi e alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Al riguardo trova applicazione l'art. 7, commi 4, 5 e 6, D.M. 21.12.1999, n. 537.

Art. 11 - Verifiche intermedie ed esame finale

1. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'effettuazione delle verifiche intermedie relative ai singoli insegnamenti disciplinari, orali e/o scritte.
2. Sulla base dell'esito complessivo delle verifiche intermedie, il Consiglio Direttivo formula giudizio favorevole o contrario, eventualmente indicando i debiti formativi da assolvere per il passaggio dal primo al secondo anno di corso e all'ammissione all'esame di diploma.
3. Nell'ipotesi di mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di mancata ammissione all'esame di diploma, la ripetizione dell'anno di corso frequentato con esito sfavorevole è possibile una sola volta.
4. Il diploma di specializzazione è conferito dai Rettori delle due Università e dal Direttore della Scuola dopo il superamento di una prova finale, con giudizio espresso in settantesimi, da parte di una commissione composta da sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio, designata dal Consiglio Direttivo della Scuola.